

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GALANTE GARRONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 1976

Abrogazione di alcune norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Nel corso delle vicende che hanno turbato nelle ultime settimane la vita delle istituzioni carcerarie in Italia una richiesta è stata sostenuta dai detenuti con particolare vigore: quella diretta ad ottenere che, in esecuzione della legge 26 luglio 1974, n. 354, siano con estrema urgenza apprestati gli strumenti necessari per la piena applicazione dell'articolo 47 (affidamento in prova al servizio sociale) e dell'articolo 48 (regime di semilibertà) dell'ordinamento penitenziario. Con eguale vigore i detenuti hanno inoltre chiesto che delle misure alternative alla detenzione, ora ricordate, nonché dell'istituto della liberazione anticipata disciplinato dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario, possano fruire anche i detenuti che, a norma del secondo comma dell'articolo 47, richiamato dall'ultimo comma degli articoli 48 e 54, attualmente ne sono esclusi (condannati recidivi per delitto della stessa indole e, in ogni caso, condannati per rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, se-

questro di persona a scopo di rapina o di estorsione).

2. — Ovviamente, la prima delle due richieste (apprestamento degli istituti diretti ad assicurare la realizzazione delle misure alternative) era rivolta al Governo: spettava infatti all'esecutivo il compito di dare piena e puntuale applicazione (entro un anno dalla pubblicazione della legge penitenziaria sulla *Gazzetta Ufficiale*, e così entro il 9 agosto 1976) ai precetti legislativi che hanno introdotto nel nostro ordinamento novità a tal punto rilevanti. Di conseguenza, sarà qui sufficiente esprimere l'auspicio che quanto fino a questo momento non è stato fatto, ovvero ha avuto soltanto un principio di esecuzione, sia compiutamente e rapidamente realizzato: chiaro essendo che l'attesa dei detenuti (attesa che nell'ipotesi di ammissione obbligatoria al regime di semilibertà — articolo 49 — si risolve in un vero e proprio diritto) non potrà e non dovrà essere ulteriormente delusa.

Diverso è il discorso per quanto riguarda le esclusioni stabilite dal secondo comma dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario e dall'ultimo comma degli articoli 48 e 54 dello stesso ordinamento. È, questo, un discorso che impegna direttamente il potere legislativo: spetta al Parlamento rivedere, con attenta e serena meditazione, l'atteggiamento assunto in proposito al momento dell'approvazione della legge penitenziaria.

3. — Ciò premesso, pare al proponente che le esclusioni di cui si è detto non abbiano un valido fondamento, e siano anzi in insanabile contrasto con i precetti costituzionali e con le finalità dello stesso ordinamento penitenziario, quali espresse, con assoluta chiarezza, nell'ultimo comma del suo primo articolo. Ed infatti, se la pena deve in ogni caso, e nei confronti di ogni condannato, tendere alla rieducazione del recluso e favorirne, con opportuni istituti e benefici, il reinserimento sociale, assolutamente non si vede perchè debba essere operata una distinzione fra condannato e condannato sulla base di ragioni oggettive (titolo del reato) o soggettive (precedenti penali), nè si riesce a comprendere perchè i condannati che abbiano dato prova, come efficacemente dice l'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario, di « partecipazione all'opera di rieducazione », debbano essere divisi in categorie di « recuperabili » e « irricuperabili » (fra l'altro con assurde e aberranti conseguenze: si pensi, ad esempio, ai condannati per omicidio o per strage, o ai recidivi per delitti gravissimi ma di indole diversa, condannati — tutti — che sono ammessi, e giustamente ammessi, all'opera di rieducazione, e possono conservare e alimentare la speranza di un ravvicinato ritorno alla libertà, ed agevolmente si vedrà quanto sia ingiustificato il trattamento di rigore riservato dalla legge penitenziaria ai recidivi per reato della stessa indole o ai colpevoli di rapina, estorsione o sequestro di persona). Certamente si può comprendere — anche se, ad avviso del proponente, diverso dovrebbe essere il criterio ispiratore della lotta alla criminalità — che il legislatore stabilisca pene estremamente severe per alcuni reati, al fine di scoraggiarne la consumazio-

ne; ma assolutamente non si comprende perchè, divenuta definitiva la condanna, gli autori dei delitti siano diversamente trattati, e la rieducazione di alcuni detenuti sia compromessa, se non addirittura impedita (quale interesse potrà avere il condannato a partecipare all'opera di rieducazione se saprà fin dal primo momento che gli saranno interdetti i benefici sopra ricordati?).

Dovrà ad avviso del proponente essere attentamente valutata la « razionalità » delle norme che hanno introdotto una così evidente disparità di trattamento fra i detenuti in espiazione di pena: e non è dubbio che una serena meditazione necessariamente indurrà il legislatore a concludere nel senso che tale disparità è del tutto priva di valida giustificazione (avuto presente, fra l'altro, che essa non era prevista nel disegno di legge Gonella, e che fu introdotta soltanto in sede di discussione in aula dalla Camera, in un momento particolarmente delicato e difficile del Paese e, per così dire, sull'onda di avvenimenti che avevano indubbiamente turbato la vita e la tranquillità della Nazione).

4. — È doveroso qui ricordare che precisamente alla dubbia « razionalità » delle norme di cui si chiede al Parlamento l'abrogazione ha fatto puntuale e preciso riferimento il Ministro Guardasigilli, senatore Bonifacio, nel corso dell'incontro svoltosi il 27 agosto 1976 con una delegazione di parlamentari e uomini politici: allorchè, osservato che « i nuovi istituti dell'affidamento in prova al servizio sociale, del regime di semilibertà e della liberazione anticipata rappresentano validi strumenti di una politica carceraria ispirata ai principi della Costituzione ed alle esigenze dell'attuale società », ha testualmente aggiunto che « tale valutazione non può prescindere da un sereno esame della razionalità dei casi di esclusione e, in particolare, da quello che esclude dai benefici coloro che siano già stati altra volta condannati per delitto della stessa indole », chiara essendo la necessità di « verificare attentamente se questa esclusione sia coerente con pur recenti innovazioni legislative concernenti la recidiva e se, in ipotesi, non comporti una irragionevole di-

sparità di trattamento ». Sagge e perspicue osservazioni, veramente: successivamente riprese e svolte con maestria dal sottosegretario deputato Dell'Andro, nell'incontro con i detenuti delle « Nuove » di Torino, sotto il profilo del contrasto fra il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99 (che ha attribuito al magistrato la facoltà di applicare o meno, discrezionalmente, un aumento di pena per la recidiva) e l'ordinamento penitenziario, che negli articoli 47, 48 e 54 alla recidiva ricollega automaticamente le esclusioni sopra ricordate. E pare necessario aggiungere, affinché non sorgano dubbi o perplessità al riguardo, che quando, nel corso dell'incontro con il Ministro, il proponente reputò doveroso chiarire come, a suo avviso, altrettanto irragionevole apparisse l'esclusione dai benefici dei condannati per rapina, estorsione e sequestro di persona, il Guardasigilli giustamente rilevò che l'aver sottolineato in particolare la posizione dei recidivi specifici non significava che la razionalità delle norme non dovesse essere attentamente verificata anche nelle ipotesi non collegate con la recidiva.

5. — Con piena fiducia, pertanto, si rimette all'esame e al voto del Senato la proposta di abrogazione del secondo comma dell'articolo 47 e dell'ultimo comma degli articoli 48 e 54 dell'ordinamento penitenziario. Tutti i detenuti devono essere eguali di fronte alla legge; nei confronti di tutti, senza irragionevoli esclusioni, deve essere favorita la partecipazione all'opera di rieducazione, presupposto neces-

sario per il successivo reinserimento nella società civile. Nè si dica che, per questa via, si metterà in pericolo la sicurezza dei cittadini. A timori e perplessità di questa natura, che forse hanno trovato fertile terreno negli strati meno critici e coscienti della pubblica opinione, ma che, certamente, non potranno avere eguale fortuna nelle aule del Parlamento, è estremamente facile rispondere osservando che, da un lato, sarà pur sempre il magistrato, discrezionalmente, a decidere se i benefici potranno essere concessi o dovranno invece essere negati; e, d'altro lato, che la legge stessa limita alcuni dei benefici alle ipotesi di modeste condanne, ed altri benefici estende bensì alle ipotesi di più gravi condanne, ma pur sempre a condizione che una rilevante parte della pena già sia stata scontata (e in ogni caso fa salva, ovviamente, la possibilità della sospensione o della revoca del beneficio allorchè il condannato non si dimostri degno della fiducia in lui riposta).

E forse non è priva di fondamento la speranza che l'abrogazione delle norme, ingiustamente restrittive, sopra ricordate, contribuisca a rendere più tollerabile la situazione dei detenuti e, di conseguenza, meno incandescente il clima delle carceri: a tal punto è evidente che ogni irrazionale disparità di trattamento è necessariamente sentita sempre, e particolarmente nella convivenza carceraria, come profondamente ingiusta, e fatalmente si risolve in una accresciuta insofferenza, con le amare conseguenze che a tutti sono manifeste, e che in definitiva ricadono sui detenuti, accentuandone l'emarginazione e favorendone lo spirito di rivolta.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 47, l'ultimo comma dell'articolo 48 e l'ultimo comma dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.